

REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DI ALLOGGI SOCIALI

ART. 1 - Gli alloggi assegnabili sono quelli in fase di costruzione e quelli resi disponibili per rinuncia da parte dei soci o per altri motivi .

ART. 2 - Le domande dei soci, purchè maggiorenni, compilate su apposito modulo, accompagnate dal versamento dell'importo indicato dal Consiglio di Amministrazione verranno iscritte in una lista denominata "richiesta alloggi" stesa in stretto ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda.

Il socio in graduatoria di assegnazione può per motivi personali sospendere la domanda, inviandone richiesta scritta. La domanda, anche se sospesa, continuerà a progredire in graduatoria sino a quando il socio revocherà la sospensione inviandone comunicazione per iscritto, ma dovrà in ogni caso attendere sei mesi prima di poter ottenere l'assegnazione di un alloggio.

Il socio, occupante l' alloggio sociale avuto in assegnazione, che intendesse fruire di alloggio diverso rispetto a quello occupato, può inoltrare domanda per ottenere il cambio:

- la domanda di cambio di appartamento da uno a due locali o stessi locali con superficie più ampia (oltre il 10%) sarà iscritta in stretto ordine cronologico nella lista denominata "richiesta alloggi".
- la domanda di cambio di appartamento con un altro ubicato nella stessa zona, avente lo stesso numero di locali ed superficie anche più ampia ma non oltre il 10%, avrà la precedenza rispetto all'assegnazione e sarà iscritta in ordine cronologico in apposita lista denominata "altri cambi";
- la domanda di cambio da uno o due locali a tre locali verrà iscritta su apposita lista denominata "cambi tre locali", che sarà redatta in stretto ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda. L'assegnazione dei tre locali viene effettuata alternando un cambio ad una nuova assegnazione, nell'ambito della stessa zona (Vittoria-Sempione-Pantigliate).

Si precisa che gli alloggi di tre o più locali potranno essere assegnati o dati in cambio solamente a soci il cui nucleo familiare al momento della consegna sia composto da almeno tre persone, comprovato dallo stato di famiglia aggiornato.

Tutte le liste con le graduatorie saranno esposte presso la sede sociale

ART. 3 - Per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, o ristrutturati, il Consiglio d'Amministrazione convocherà in assemblea i soci che ne hanno fatto domanda, precisando, nella lettera d'invito, che gli alloggi verranno dati in godimento alla condizione che il socio non sia proprietario di immobili ad uso di abitazione (nell'ambito del comune di Milano e provincia) e che si impegni a versare alla cooperativa come prestito sociale vincolato per tutto il periodo inerente al piano di ammortamento del finanziamento, l'importo che sarà indicato, volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che per alloggi di nuova costruzione si intendono anche quelli ubicati in fabbricati preesistenti che siano stati oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria tale da modificarne sostanzialmente la fruibilità.

ART. 4 - Per gli alloggi non di nuova costruzione che si rendano disponibili, i soci non ancora assegnatari possono formulare apposita domanda di assegnazione in godimento e devono depositare contestualmente presso gli uffici della cooperativa un prestito da vincolarsi nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Alla domanda verrà dato un numero progressivo. La chiamata per l'eventuale assegnazione in godimento di detti alloggi verrà fatta secondo l'ordine cronologico delle domande in base alla data di presentazione.

Il socio, a cui è stato proposto, tanto in prima assegnazione, quanto in cambio, un alloggio conforme alla sua richiesta e che rinunci due volte passerà in coda alla graduatoria sempre per tipologia o per stabili.

Le rinunce devono essere motivate per iscritto.

ART. 5 - Il socio prenotatario di alloggi di nuova costruzione o di quelli preesistenti, dovrà depositare presso gli uffici della cooperativa il prestito da vincolarsi nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione, e potrà in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dalla lista prenotazione alloggi e la restituzione del deposito vincolato, pur mantenendo tutti gli altri diritti conferitigli dallo statuto sociale.

ART. 6 - I soci prenotatari di alloggi dovranno recapitare agli uffici della cooperativa per ottenere l'assegnazione, lo stato di famiglia, il certificato di residenza, fotocopia della denuncia dei redditi con ricevuta di presentazione, mod. 101, 201, 730, 740 nonché certificato di impossidenza di immobili rilasciato dalla Conservatoria Pubblici Registri Immobiliari competente, previa indagine.

Gli alloggi verranno dati in godimento sempreché il socio e gli altri componenti il nucleo familiare non siano proprietari di immobili (ad uso abitazione nell'ambito del comune di Milano e provincia).

Nel caso in cui il socio o gli altri componenti il nucleo familiare diventino proprietari di alloggio, idoneo al nucleo familiare e disponibile, nel comune di Milano e provincia, perdono il diritto all'alloggio. Se l'alloggio di cui il socio diventa proprietario, fosse idoneo ma non disponibile, il socio si deve attivare, a norma di legge, per renderlo disponibile.

ART. 7 - Il socio che ha ottenuto l'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, dopo avere espletato quanto previsto nei precedenti articoli, sarà convocato presso gli uffici della cooperativa per sottoscrivere il documento "atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale ottenendo il pieno diritto di occupare l'alloggio.

ART. 8 - Il socio ottenuta la consegna dell'alloggio in godimento dovrà abitarlo con il proprio nucleo familiare, come da stato di famiglia in precedenza consegnato, entro 6 mesi dall'assegnazione.

Il socio assegnatario è tenuto all'occupazione continua dell'alloggio assegnatogli in godimento e non potrà ospitare persone estranee al proprio nucleo familiare per più di 30 giorni continuativi, salvo autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il diritto di godimento dell'alloggio sociale è personale e limitato alla sola abitazione, con l'esclusione di qualsiasi altra destinazione.

Qualora il C.d'A. riscontrasse un ingiustificato abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario e del suo nucleo familiare protrattosi oltre sei mesi dovrà pronunciare la decadenza dall'assegnazione

Il socio assegnatario non può apportare all'alloggio assegnatogli innovazioni o modifiche né all'interno, né all'esterno senza la preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - I soci assegnatari sono tenuti al pagamento del canone di godimento per l'alloggio sociale quale corrispettivo per la prestazione del servizio reso dalla Società Cooperativa attraverso l'assegnazione in godimento dell'alloggio stesso.

Detto canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata della prestazione del servizio.

Il canone di godimento per l'uso dell'alloggio sociale è annuo e dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate presso la sede della cooperativa o a enti da essa indicati entro il 10° giorno della scadenza prevista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione pronuncia la esclusione da socio, con la conseguente immediata revoca dell'atto di assegnazione in godimento di alloggio sociale, contro il socio assegnatario il quale si renda moroso, in tutto o in parte, pur dopo formale sollecitazione e diffida, nel pagamento del canone di godimento per l'alloggio sociale di cui il presente articolo.

ART.10 - Il socio assegnatario in godimento di alloggio della cooperativa che intende recedere dall'assegnazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio d'Amministrazione, con almeno un trimestre di preavviso ed in modo che il termine del godimento corrisponda comunque al completamento di un'intera trimestralità del canone.

Ad alloggio riconsegnato al socio uscente viene svincolato il deposito a suo tempo versato, fatte salve le pendenze eventualmente in corso.

ART.11 - In caso di decesso del socio titolare dell'assegnazione dell'alloggio sociale, potranno subentrare il coniuge, ovvero il convivente che sia stato a suo tempo regolarmente segnalato e documentato alla cooperativa, o, in mancanza, i figli se conviventi da almeno un anno e comprovato dallo stato di famiglia, alle condizioni che siano soci o lo diventino.

ART.12 - In caso di separazione dei coniugi l'alloggio sociale, potrà essere assegnato al coniuge non intestatario, solo se previsto dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e se socio o lo diventi.

ART.13 - La Commissione per la prenotazione ed assegnazione in godimento degli alloggi sociali è composta da un consigliere nominato dal Consiglio di Amministrazione e da due soci eletti dall'Assemblea. I membri della Commissione per la prenotazione ed assegnazione in godimento di alloggi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Commissione ha funzione consultiva del Consiglio di Amministrazione al quale riferisce ogni tre mesi sull'andamento delle prenotazioni ed assegnazioni in godimento di alloggio sociale da parte dei soci.

La Commissione adempie, altresì alle seguenti funzioni:

- raccoglie le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione relativamente alla disponibilità di alloggi sociali di cui all'art. 2 del presente regolamento, ne cura la diffusione e ne verifica la fattibilità - redige, sulla base della commissione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.2 del presente regolamento, i moduli per le domande per la prenotazione in godimento di alloggio sociale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- redige la graduatoria di prenotazione in godimento di alloggi sociali, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione affinché l'assuma con delibera;
- suggerisce al Consiglio di Amministrazione gli accorgimenti da adottare per l'ottimale utilizzazione dei depositi del presente regolamento;
- propone le eventuali modifiche di integrazione al presente regolamento che emergessero come necessarie ed opportune dalla sua applicazione.